



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 29 marzo 2020

Prot. n. 1426/ARA OR/ml

Oggetto: COVID-19. Decreto ministeriale
"bonus" ai professionisti ordinistici
ex-art. 44 decreto-legge n. 18/2020.
Circolare pubblica.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

e-mail

Ai Consiglieri Nazionali di Disciplina

LORO SEDI

e-mail

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

e-mail

Agli iscritti nell'Albo professionale
esercenti l'attività professionale

LORO SEDI

e-mail

IN EVIDENZA

Si richiamano le precedenti Circolari relative all'emergenza sanitaria COVID-19, e segnatamente quelle relative alle provvidenze di cui al decreto-legge n. 18/2020, per evidenziare come il Governo, in accoglimento delle proposte congiuntamente presentate dal CUP-Comitato Unitario delle Professioni e RPT-Rete Professioni Tecniche *-che comprendevano anche specifici emendamenti formulati dalla nostra categoria-*, ha adottato un Decreto Interministeriale che regola l'erogazione (per il mese di marzo) del bonus di 600 euro per i liberi professionisti ordinistici. Il testo del Decreto è pubblicato sul sito **www.agrotecnici.it** al link http://www.agrotecnici.it/news/Decreto_art44_Bollinato.pdf.

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L'UFFICIO DI PRESIDENZA



UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it



Si vengono di seguito a commentare gli aspetti salienti del Decreto:

1. Ai liberi professionisti vengono, molto opportunamente, destinati i 2/3 delle risorse del Fondo *ex-art. 44 del DL n. 18/2020 (cioè 200 milioni su 300)*. Il Governo ritiene questa cifra sufficiente a soddisfare tutte le richieste.
2. Il “*bonus*” è dello stesso importo di quello garantito ad altre categorie del lavoro autonomo, cioè 600 euro. Inoltre (*art. 1 comma 2*) lo stesso viene indicato come erogato “*per il mese di marzo*”, sicchè non è escluso che si possa beneficiare di ulteriori interventi, per i mesi successivi. Il “*bonus*” non concorre alla formazione del reddito (*dunque, non è tassato*) e spetta coloro i quali abbiano adempiuto agli obblighi contributivi riferiti all’anno 2019.

➤ Per quanto riguarda la Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA gli “obblighi contributivi” da rispettare nel 2019 erano i seguenti:

- invio della Dichiarazione contributiva 2019 (*riferita al 2018*);
- pagamento, se dovuto, del saldo contributivo 2018;
- pagamento dell’acconto contributivo 2019;

la Gestione previdenziale degli Agrotecnici, allo scopo di cercare di favorire i propri iscritti in un così grave momento di difficoltà, ha recentemente deliberato di ritenere in condizione di regolarità contributiva anche gli iscritti che non hanno pagato nei termini ma che hanno in corso una rateizzazione oppure hanno chiesto di attivarla; ciò comporta che gli iscritti in condizione di irregolarità che vogliano regolarizzarsi hanno tempo sino al 31 marzo (compreso) per inviare alla Gestione previdenziale la richiesta di rateizzazione. Non dovranno seguire pagamenti immediati perchè il Comitato Amministratore ha altresì sospeso i pagamenti delle rate fino al 15 gennaio 2021.

➤ In concreto, a giudizio dello scrivente, gli iscritti morosi hanno ancora **due giorni di tempo (30 e 31 marzo) per chiedere la rateizzazione del debito** e così entrare negli elenchi dei soggetti che possono richiedere il “*bonus*”.

3. Per accedere al “*bonus*” i professionisti devono essere in una delle seguenti condizioni:

- a. avere percepito, nel 2018, un “*reddito complessivo*” (*al lordo di eventuali canoni di locazione percepiti e soggetti alla cd “cedolare secca”*) non superiore a 35.000 € ed aver visto la propria attività “*limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

b. avere percepito, nel 2018, un “reddito complessivo” (al lordo di eventuali canoni di locazione percepiti e soggetti alla cd “cedolare secca”) compreso fra 35.000 € e 50.000 € ed avere “cessato o ridotto.....la loro attività autonoma o libero professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

La circostanza che il Decreto parli espressamente di “reddito complessivo” induce a ritenere (in attesa di eventuali chiarimenti del Ministero del Lavoro) che il contributo sia richiedibile anche da chi, oltre all'attività libero professionale abbia altre attività.

4. A fini dell'individuazione della condizione di “limitazione dell'attività a seguito dei provvedimenti restrittivi emanati”, di cui alla lettera a) del punto precedente, si è portati a ritenere che per “provvedimenti restrittivi” non si debbano intendere (solo) quelli del blocco dell'attività (peraltro, non essendo mai stata “bloccata” l'attività dei liberi professionisti -se non in alcune aree del Paese- la disposizione non avrebbe senso logico) ma debba intendersi in senso lato, cioè a dire riferita a tutte le “limitazioni”, direttamente od indirettamente subite, nello svolgimento dell'attività professionale. Ad esempio, seppure sia sempre stata consentita l'attività dei professionisti, se la maggior parte delle aziende presso cui il professionista prestava la sua attività sono state chiuse a seguito dei provvedimenti relativi al contenimento dell'epidemia, con la conseguente perdita degli incarichi professionali, ad avviso dello scrivente, la condizione del danno subito dovrebbe ritenersi integrata.

Si ritiene che dovrebbe essere lasciato al professionista l'onere di attestare questa condizione, tramite autocertificazione.

5. La “riduzione o sospensione dell'attività lavorativa”, di cui alla lettera b) del precedente punto 3, è comprovata dalla riduzione di almeno il 33% del reddito (qui deve intendersi “reddito di lavoro professionale” e non reddito complessivo) del primo trimestre 2020 rispetto a quello registrato nel primo trimestre 2019. Il reddito è individuato secondo il “principio di cassa” (che è quello utilizzato dai professionisti), e precisamente come differenza fra i ricavi percepiti e le spese sostenute.

➤ Per “primo trimestre 2020” si intende il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo e pertanto, nel conto delle spese e degli incassi professionali entrano anche quelli che saranno effettuati/ricevuti il 30 ed il 31 marzo (cioè oggi e domani).

Anche in questo caso la circostanza dovrebbe poter essere provata dal professionista con una autocertificazione.

6. Per “cessazione” dell'attività, di cui alla lettera b) del precedente punto 3, si intende la chiusura della P.IVA entro il 31 marzo 2020 (compreso).

7. Le domande si debbono presentare a partire dal 1 aprile prossimo e sino al giorno 30 di quel mese, inviandole alla Gestione Separata AGROTECNICI presso ENPAIA.
La Gestione renderà disponibile la modulistica sul sito al *link* <https://gestioneagrotecnici.enpaia.it/>, sempre a partire dal 1 aprile.
8. Le domande saranno finanziate secondo l'ordine cronologico di arrivo, pertanto è opportuno presentare la domanda il prima possibile.
9. Non possono chiedere il "bonus" coloro i quali già godono dei benefici previsti dagli artt. 19 (*cassa integrazione ordinaria*), 20 (*cassa integrazione straordinaria*), 21 (*assegno ordinario ai datori di lavoro*), 22 (*cassa integrazione in deroga*), 27 (*bonus professionisti e collaboratori coordinati iscritti alla Gestione speciale INPS*), 28 (*indennità lavoratori autonomi iscritti all'AGO-Assicurazione Generale Obbligatoria*), 29 (*indennità per i lavoratori del turismo*), 30 (*indennità per i lavoratori dell'agricoltura*), 38 (*indennità lavoratori dello spettacolo*), 96 (*indennità collaboratori sportivi*) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
In altre parole il "bonus" professionisti non è cumulabile con altre agevolazioni erogate per lo stesso motivo.

I PROBLEMI ANCORA APERTI

Se il Decreto è un buon passo avanti nella difesa dei professionisti, restano tuttavia ancora dei problemi aperti che, ci si augura, il Ministero del Lavoro vorrà definire; fra questi:

- A. Non è normato il caso di un professionista che si sia iscritto alla rispettiva Cassa nel periodo 1 gennaio - 31 marzo 2019.
Costui non dispone di alcun reddito "professionale" di riferimento per il 2018. Il Decreto non dice se può richiedere il "bonus".
 - A parere del Collegio Nazionale dovrebbe essere consentito al professionista ricadente nella descritta condizione di richiedere il "bonus", in quanto egli è comunque in grado di documentare il proprio "reddito complessivo" 2018 ed altresì la differenza di reddito professionale fra il primo trimestre 2019 ed il primo trimestre 2020.
Vedremo i chiarimenti ministeriali.

B. Più complesso ancora il caso di un professionista che si sia iscritto alla Cassa di previdenza nel periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020. In questo caso egli può sempre dimostrare il proprio “reddito complessivo” dell’anno 2018 ma, diversamente dal caso precedente, non può dimostrare la differenza del reddito professionale del primo trimestre 2019 con il primo trimestre 2020.

- A parere del Collegio Nazionale anche questo professionista dovrebbe poter accedere al “bonus”, perchè l’impossibilità di confrontare il reddito dei primi trimestri 2019 e 2020 non dipende dalla sua volontà e, soprattutto, perchè potrebbe comunque aver subito la limitazione alla sua attività in conseguenza dell’emergenza da COVID-19. Anche in questo caso sembrano opportuni chiarimenti ministeriali.
- Dal momento che l’iscrizione alla Cassa previdenziale degli Agrotecnici deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, i professionisti che hanno aperto P.IVA od avviato l’attività dal 1 marzo 2020 in poi hanno ancora due giorni di tempo (il 30 ed il 31 marzo) per validamente presentare domanda di iscrizione alla Gestione Separata AGROTECNICI/ENPAIA (precisando la data di effettivo inizio dell’attività, comunque non posteriore al 1 marzo 2020).

L’ASSISTENZA AGLI AGROTECNICI ED AGLI AGROTECNICI LAUREATI ISCRITTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA.

Per quanto lo scrivente Collegio Nazionale si sia energicamente battuto, con successo, per l’estensione del “bonus” ai liberi professionisti, l’erogazione avverrà tramite la Cassa di previdenza.

Ogni quesito o richiesta di chiarimento al riguardo deve perciò essere esclusivamente inviata alla Gestione previdenziale (gestioneseperata.agrotecnici@pec.enpaia.it) e, per conoscenza, anche ai colleghi componenti il Comitato Amministratore, ai quali va il ringraziamento dello scrivente per la grande disponibilità che manifestano.

Si riportano di seguito i recapiti degli Amministratori:

- Agr. Dott. Alessandro MARASCHI (*Coordinatore*) 338/854.6174 maraschi.a@tiscali.it
- Agr. Dott. Fabrizio BUCCHI 347/792.9324 bucchi@agrotecnici.it
- Agr. Dott. Fabio COLISTRA 333/222.9687 colistra.fabio@libero.it
- Agr. Luciano DESSUPOIU 331/739.0696 l.dessupoiu@alice.it
- Agr. Attilio GIAMPIERI 338/753.3978 attilio.giampieri@libero.it
- Agr. Domenico RAUSEO 368/564.400 rauseo.domenico@alice.it

Si ricorda invece che le domande per ricevere il “bonus” vanno inviate esclusivamente agli Uffici della Gestione previdenziale, utilizzando il modulo e seguendo le istruzioni che saranno pubblicate sul sito dell’ENPAIA a partire dal 1 aprile 2020.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)